# REGOLAMENTO (CEE) N. 3094/81 DELLA COMMISSIONE

**del 29 ottobre 1981**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1982/81 recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi i contratti di magazzinaggio durante la campagna vitivinicola 1980/1981**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1982/81 della Commissione [3] fissa le date per il periodo di ricollocamento del vino, la data limite per la presentazione delle domande di concessione dell'aiuto e la data limite per la presentazione dei documenti giustificativi,

considerando che, a causa di difficoltà manifestatesi nella disponibilità di mezzi di trasporto in talune regioni della Comunità, certi vini da tavola, cui si applica il regolamento (CEE) n. 1982/81 non hanno potuto essere ricollocati entro il termine fissato ; che è pertanto necessario, per garantire una completa esecuzione della misura in questione, prorogare detto termine di due settimane modificando in conseguenza la data per la presentazione della domanda dell'aiuto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le date del « 15 ottobre 1981 » e « 14 ottobre 1981 », che figurano nel terzo e quarto trattino dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1982/81, sono sostituite rispettivamente dalle date « 30 ottobre 1981 » e « 29 ottobre 1981 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1981.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
(3) GU n. L 193 del 16. 7. 1981, pag. 19.